



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDILIZIA E SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 17 del 14/04/2021

**OGGETTO:PROROGA ORDINANZE DISCIPLINANTE GLI ORARI DELLE DI
ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E DI ESTETISTA**

IL SINDACO

- Richiamate le proprie Ordinanze n. 12 del 05/05/2020 e n. 9 del 05/03/2021 aventi ad oggetto rispettivamente " Ordinanza disciplinante gli orari delle attività di acconciatura e di estetista" e "Proroga ordinanza disciplinante gli orari di attività di acconciatura e di estetista";
- Dato atto che permangono a partire da Lunedì 06/04/2021 con D.L. N. 44 del 01/04/2021 le medesime condizioni legate all'emergenza sanitaria che avevano giustificato una nuova disciplina delle attività di acconciatura e di estetista;
- Dato atto che la vigente disciplina comunale regolamentata dalle disposizioni prot. n. 25767/2010, impone limiti che mal si conciliano con l'emergenza sanitaria in essere;
- Richiamato l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il ruolo di coordinatore e organizzatore degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e degli uffici pubblici presenti sul territorio;

ORDINA

sono prorogate delle proprie ordinanze in premessa richiamate, fino alla fine della durata dello stato di emergenza sanitaria individuato dallo Stato e successive eventuali estensioni temporali;

DISPONE, pertanto

che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle ATTIVITA' DI ACCONCIATURA E ATTIVITA' DI ESTETISTA sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della fascia oraria 07,00 – 22,00.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura domenicale.

Rimane l'obbligo di chiusura nelle giornate festive del 25/04/2021, 01/05/2021, 02/06/2021 e 15/08/2021.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto concerne le violazioni in materia, le sanzioni eventuali sono applicate con sanzioni pecuniarie di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR dell'Emilia Romagna rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale e diffuso mediante apposita pubblicizzazione.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente